

Agrumi: prorogata al 16 aprile la scadenza per le domande di aiuto per i danni da tristezza e malsecco

E' stato prorogato al 16 aprile prossimo il termine per la presentazione delle domande di aiuto per le imprese del settore agrumicolo che hanno subito danni per le fitopatie (Virus della tristezza degli agrumi e malsecco degli agrumi), termine precedentemente fissato al 29 marzo.

Il budget stanziato è di 9.437.914 euro e risultano, alla pubblica amministrazione, ancora poche le richieste finora presentate.

Le risorse sono destinate a finanziare:

- espianto e reimpianto di agrumeti danneggiati gravemente dalle fitopatie;
- impianti antigrandine finalizzati alla protezione delle colture che siano state colpite dal malsecco degli agrumi;
- adozione di tecniche di potatura per evitare la diffusione del patogeno del malsecco degli agrumi sulle piante sane.

Gli interventi dovranno ripristinare il potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali, da circostanze eccezionali o eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, da epizootie e organismi nocivi ai vegetali o da animali protetti e prevenire e mitigare il rischio di danni arrecati da tali fattori.

Beneficiari del sostegno sono le imprese agricole in attività alla data di presentazione delle domande, che svolgano quale attività primaria la produzione di agrumi il cui patrimonio risulti anche in parte danneggiato dal virus della tristezza degli agrumi e/o del malsecco degli agrumi nella campagna 2023, aderenti ad una Organizzazione di produttori ortofrutticoli (OP) riconosciuta.

Il provvedimento stabilisce che le domande devono riguardare una superficie minima di agrumeto, per la quale viene richiesto il contributo, di almeno un ettaro. L'attività produttiva deve aver subito un danno non inferiore al 30% delle piante. Inoltre devono essere precisate le varietà che si intendono reimpiantare, il sesto di impianto e i portainnesti che si vogliono utilizzare. Tra le condizioni stabilite dal decreto il mantenimento dell'investimento per non meno di cinque anni dalla data di erogazione del contributo. Non è concesso l'aiuto per la sola operazione di estirpazione senza il successivo reimpianto. Il materiale vegetale deve essere certificato.